

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale “L” – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	---	---------------------------------------

Parte Speciale “L”
Delitti contro il patrimonio culturale

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-septiesdecies del Decreto

2.1. – Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)

2.2. – Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)

2.3. – Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)

2.4. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)

2.5. – Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.)

2.6. – Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.)

2.7. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)

2.8. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)

2.9. – Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.)

2.10. – Trattamento sanzionatorio dell'art. 25 *septiesdecies* del Decreto

3. – I reati di cui all'art. 25 *duodevicies* del Decreto

3.1. – Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)

3.2. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

3.3. – Trattamento sanzionatorio dell'art. 25 *duodevicies* del Decreto

4. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

5. – I Principi generali di comportamento

6. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

7. – Schede di evidenza

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale “L” – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i c.d. delitti contro il patrimonio culturale, richiamati agli articoli 25 *septiesdecies* e *duodevicies* del Decreto.

Con la Legge n. 22/2022, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, il legislatore ha esteso le maglie della responsabilità *ex* D. Lgs. 231/2001, includendo all’interno nel novero dei reati-presupposto anche le fattispecie criminose contro il Patrimonio culturale.

Nel concetto di “bene culturale”¹ il legislatore fa rientrare tutti i beni culturali mobili e immobili, ovvero, cose aventi interesse artistico (come ad esempio opere d’arte), di interesse archeologico, storico, bibliografico, etnoantropologico, documentale, nonché cose di interesse culturale oggetto di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il legislatore fa rientrare nel concetto di “beni paesaggistici” tutti gli immobili e le aree che rappresentano piena espressione dei valori culturali, storici, estetici e morfologici del territorio ed in particolare le aree c.d. di interesse pubblico o sottoposte a tutela dei piani paesaggistici.

Il legislatore, con l’emanazione della legge n. 22/2022, non solo ha voluto recepire gli obblighi dell’Unione Europea imposti in materia, ma soprattutto ha voluto dare una concreta attuazione alla Convenzione di Nicosia del 2017, attraverso la quale si vuole contrastare il traffico illecito di beni culturali tra gli Stati, nonché promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta ai reati riguardanti gli stessi.

A tal fine, la legge si pone come obiettivo:

- l’inasprimento del trattamento sanzionatorio;
- l’inserimento di fattispecie criminose di nuovo conio;
- l’introduzione di circostanze aggravanti ed attenuanti *ad hoc*.

L’elemento di comune denominazione di tutte le fattispecie indicate all’interno della presente parte speciale è l’ottenimento di un ingiusto profitto a discapito di beni culturali o paesaggistici sottoposti a tutela da parte dello Stato.

¹Si rimanda al combinato disposto degli artt. 2 del D. lgs. n. 42/2004 e 9 della Costituzione per la definizione completa.

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIESDECIES DEL DECRETO

2.1. – Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

La norma punisce *“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500”*.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

Il reato in questione punisce la condotta di chi si impossessa impropriamente di un bene culturale mobile altrui attraverso la sottrazione della cosa al legittimo proprietario o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

2.2. – Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)

La fattispecie punisce *“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500”*.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

La norma in oggetto sanziona chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

2.3. – Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

L'articolo sanziona chi *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulte beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000*.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

2.4. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)

La norma punisce *“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.

Il testo normativo evidenzia la volontà del legislatore di sanzionare chi pone in essere due tipologie di condotte:

1. distruzione, dispersione, deterioramento o inservibilità – in tutto o in parte – di beni culturali o paesaggistici;
2. destinazione illegittima di beni culturali ad un uso differente ed incompatibile con il carattere intrinseco del bene ovvero pregiudizievole per l'integrità e la di lor conservazione.

2.5 – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

La fattispecie punisce *“con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*

2.6. – Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)

L'articolo punisce *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di*

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".

2.7. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)

La norma punisce "Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale".

2.8. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)

La fattispecie sanziona "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

2.9.- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

L'articolo punisce *“con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

2.10. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	---	---------------------------------------

codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

3. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-DUODEVICIES DEL DECRETO

3.1. – Riciclaggio di beni culturali (art 518 sexies c.p.).

La norma in esame punisce *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La fattispecie in esame mira a proteggere il patrimonio culturale da comportamenti illeciti che sono finalizzati specificatamente ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni culturali.

Il legislatore ha previsto come cornice edittale la pena della reclusione da cinque a quattordici anni nell'ipotesi base, mentre ha inserito un'attenuante qualora i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3.2. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

L'articolo sanziona *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.*

La disposizione mira a tutelare il patrimonio paesaggistico e culturale da comportamenti illeciti che possono comprometterne l'integrità e il valore.

Oggetto della tutela si sostanzia nella garanzia della conservazione dei beni sottoposti a vincolo contro le condotte sancite dall'articolo in esame.

Il reo, per integrare la norma citata, deve porre in essere una delle condotte di seguito elencate:

- devastazione di un sito archeologico attraverso lo scavo o la rimozione dei reperti senza autorizzazione dell'autorità competente.
- saccheggio di un museo attraverso il furto di opere d'arte di valore inestimabile;

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

- distruzione o danneggiamento di un monumento storico;
- compromissione dell'integrità di un paesaggio naturale attraverso attività edilizie non autorizzate;
- devastazione di un'area protetta avente un particolare valore paesaggistico;

3.3. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-duodevices del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Prima di procedere alla disamina delle aree a rischio reato e dei relativi presidi, è bene segnalare che – come emerso nel corso dell'attività di *risk assessment* e di *risk analysis* – la Società può eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, impianto, scavo, demolizione ed esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (in regime di appalto e subappalto) in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Fatta tale doverosa premessa, nel presente paragrafo sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Amministratore Unico, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto cartaceo o telematico, anche eventualmente in versione ridotta;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello).

Area a rischio n. 1: Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (in regime di appalto e subappalto) nelle zone soggette a tutela paesaggistica

Attività sensibili:

- a) definizione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- b) verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni poste in essere;
- c) conservazione della documentazione idonea al tracciamento dei beni culturali sopravvenuti;

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) rispettare le disposizioni imposte dagli enti pubblici (come il Ministero della Cultura, Ecologica, la Regione e la Sovrintendenza) relativamente alle modalità di esecuzione e gestione delle operazioni di scavo e bonifica;
- 2) garantire la collaborazione e la trasparenza in caso di sopralluoghi da parte degli enti pubblici competenti;

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

- 3) prevedere l'immediata interruzione dei lavori e la segnalazione all'autorità competente qualora, nell'esecuzione degli stessi, dovessero verificarsi rinvenimenti di beni culturali o paesaggistici;
- 4) garantire che le eventuali operazioni di scavo in zone considerate "a rischio" siano eseguite con l'opportuno coinvolgimento di un operatore qualificato;
- 5) prevedere che le attività di scavo che necessitano – per legge – la presenza di operatori archeologici specializzati siano definite nel seguente modo: linee guida predefinite dalla Sovrintendenza da seguire per tutta la durata dello scavo; per scavi o per indagini in cui è necessaria la presenza di due o più archeologi, la squadra di lavoro dovrà essere composta da personale specializzato (archeologi), in numero sufficiente a garantire un'ottimale conduzione dei lavori; per le attività archeologiche riguardanti particolari tipologie di siti (es. siti di età pre-protostorica, etc.), sarà necessaria la presenza di almeno un operatore con specifiche competenze scientifiche;
- 6) garantire una reportistica periodica sullo svolgimento delle operazioni.

Area a rischio n. 2: Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti

Attività sensibili:

- a) gestione dei rapporti istituzionali e di collaborazione con le Autorità competenti.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) puntuali verifiche circa la regolarità delle interlocuzioni con i responsabili delle operazioni;
- 2) gestione e conservazione del contratto di appalto o di subappalto con l'ente coinvolto;
- 3) previsione delle autorizzazioni necessarie all'attività di intervento, manutenzione e restauro².

² L'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali richiede il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza (Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, art. 21, comma. 4). I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono: - beni per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse; - beni per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse; - beni culturali di proprietà pubblica che hanno più di settanta anni e di autori non viventi finché non è intervenuta la preventiva verifica di interesse.

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

5. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- i) attività aziendale concernente eventuali criticità operative emerse con riguardo alla complessiva gestione "fiscale" delle merci in entrata/uscita e/o dei rapporti commerciali della Società;
- ii) luogo e data di svolgimento dell'attività;
- iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;
- iv) clienti/fornitori che ha/hanno gestito l'attività;
- v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati fiscali;

INFINITY 2022 S.R.L.S.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" – Delitti contro il patrimonio culturale	00
-----------------------------------	--	---------------------------------------

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale – per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano l’effettuazione di incombenti fiscali – da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.